



REGIONE PIEMONTE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

# COMUNE DI MAGLIONE

10030 - piazza XX Settembre, 4 - ☎ 0161 400123

✉ [info@comune.maglione.to.it](mailto:info@comune.maglione.to.it)

## ORDINANZA N. 1-2026 del 7.1.2026 - protocollo generale nr. 27/2026

Oggetto: regolazione della circolazione in occasione dei lavori svolti per conto di *Società metropolitana acque Torino s.p.a. (Smat gruppo)* – dall'11.1.2026 al 10.1.2027

### IL SINDACO

**PREMESSO** che la *Società metropolitana acque Torino s.p.a.* (denominata *Smat gruppo*) ha richiesto l'emissione di un'ordinanza per l'anno 2026 per la regolamentazione della circolazione stradale in relazione alle attività che la stessa potrebbe svolgere per assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti di fognatura e dell'acquedotto, nonché del servizio idrico integrato alle imprese che operano sul territorio per gli interventi sulla rete;

**RILEVATO** che per le motivazioni in prefata e in caso di necessità sia necessario, per la sicurezza stradale e per la viabilità, limitare e regolare il traffico veicolare sui tratti stradali del territorio comunale;

**RITENUTO** opportuno predisporre un'ordinanza sindacale generale di disciplina del traffico veicolare sulle strade di competenza comunale fino al 10.1.2027 al fine di consentire la programmazione e/o lo svolgimento dei lavori indicati in premessa con la maggiore celerità e per salvaguardare la sicurezza e l'incolumità pubblica;

**VISTO** il parere favorevole espresso dall'ufficio tecnico e dal servizio di Polizia locale;

**VISTI** gli artt. 2, 5, 6 c. 4 lettera f), 7 c.1 lettera a), 21 e 26 del D. lgs. 30.4.1992, n. 285;

**VISTO** il regolamento di esecuzione e di attuazione del *Codice della strada ex D.P.R. 16.12.1992, n. 495*;

**VISTO** il D. lgs. 18.8.2000, n. 267, *Testo unico degli enti locali*, e precisamente l'art. 50;

### ORDINA

in tutte le strade comunali fino al 10.1.2027 l'istituzione temporanea della limitazione alla circolazione veicolare e pedonale da effettuarsi in occasione dell'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di rete idrica, acquedotto e fognatura, compresi il divieto di transito, di sosta con rimozione forzata dei veicoli in sosta irregolare e il senso unico, anche alternato, con l'eccezione:

1. dei veicoli di *Smat gruppo* e delle imprese appaltatrici dei lavori;
2. dei veicoli elencati all'art. 177 del *Codice della strada*;
3. dei veicoli dell'Amministrazione comunale;
4. dei veicoli dei residenti.

### PRESCRIVE

che l'attuazione della presente ordinanza è subordinata al rispetto delle seguenti disposizioni:

- a. l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso da collocarsi sul posto, almeno 48 ore prima delle prescrizioni limitative, a cura di *Smat gruppo* o delle imprese appaltatrici incaricate di eseguire i lavori;
- b. la limitazione della circolazione veicolare dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali con la posa di elementi ben visibili e con la collocazione di idonea segnaletica di preavviso;
- c. dovranno realizzarsi tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone e a cose;
- d. dovrà essere fornita la più ampia pubblicità dei provvedimenti, mediante il collocamento di idonei segnali stradali e della temporanea rimozione della segnaletica stradale eventualmente in contrasto, oltre all'informazione con indicazioni ai residenti dell'area interessata dalle limitazioni temporanee;
- e. *Smat gruppo* e/o le imprese appaltatrici tenute a eseguire i lavori dovranno assicurare, mediante spostamento nelle immediate vicinanze degli appositi spazi eventualmente esistenti nel luogo oggetto d'intervento di manutenzione, la sosta alle persone con disabilità;
- f. al termine dei lavori *Smat gruppo* o le imprese appaltatrici tenute a eseguire il lavoro dovranno provvedere al ripristino della preesistente segnaletica;
- g. la chiusura al traffico veicolare dovrà avvenire per la durata massima di un giorno solare, su una sola strada e non dovrà interessare tratti stradali superiori ai 100 metri;

- h. tutte le comunicazioni dovranno essere preventivamente rese note al servizio di Polizia locale all'indirizzo di posta elettronica [vigile.maglione@ruparpiemonte.it](mailto:vigile.maglione@ruparpiemonte.it) con indicazione del giorno, del luogo e dell'orario in cui saranno effettuate le limitazioni, oltre all'analitica motivazione;
- i. sono escluse le strade di competenza della *Città metropolitana di Torino*;
- j. nell'area del cantiere dovrà essere tenuta, a cura del responsabile, copia della presente ordinanza nonché copia dell'autorizzazione rilasciata dagli uffici tecnici preposti.

#### **AVVERTE**

che i trasgressori saranno sanzionati ai sensi del vigente *Codice della Strada* di cui al D. lgs. 30.4.1992, n. 285 con l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste;

#### **DISPONE CHE**

- a) la presente ordinanza sia resa nota al pubblico, almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori, mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali a cura di *Smat gruppo* che ne dovrà garantire l'efficienza per tutta la durata delle attività, in osservanza ai precetti del *Codice della strada (Cds)*;
- b) i soggetti di cui all'art. 12 del *Cds* sono incaricati di fare osservare la presente ordinanza;
- c) la presente ordinanza sia inoltrata alla Polizia locale di Maglione e ai Carabinieri di Borgomasino;

#### **INFORMA**

- 1) che il responsabile dell'istruttoria del procedimento, ex art. 5 co. 1 della L. 7.8.1990, n. 241, è l'ispettore di Polizia locale Pierluigi Lamolea;
- 2) per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio digitale al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte ex D. lgs. 2.7.2010, n.104, oppure entro 120 giorni al Presidente della Repubblica ex D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

#### **TRASPARENZA AMMINISTRATIVA**

la presente ordinanza è pubblicata dalla data odierna all'albo pretorio digitale e sul sito internet istituzionale del comune di Maglione, rispettivamente agli indirizzi (*link*)

<https://www.comune.maglione.to.it/it-it/amministrazione/atti-pubblicazioni/albo-pretorio>

<https://www.comune.maglione.to.it/it-it/amministrazione/atti-pubblicazioni/ordinanze> e sui luoghi d'interesse;

Maglione, 7 gennaio 2026



IL SINDACO

Giovanni CHIMENTI

firma autografa omessa ex art. 3, c. 2, del D. lgs. 12.2.1993, 39